

## L'esperienza di un Arbitro

(le ragioni di una scelta)

Ringrazio la Dott.ssa Corradini e gli organizzatori di questo incontro, per l'invito che mi è stato rivolto e che ho accolto con entusiasmo, dandomi l'occasione di condividere amichevolmente con voi qualche breve considerazione.

\*\*\*\*\*

Il punto di partenza è legato ad una riflessione del tutto personale, derivante dalla premessa che svolgo attività professionale come Avvocato, e da questa condizione sono stato pian piano modellato e definito, integrando nella mia personalità il ruolo del difensore; cioè di colui che persegue l'interesse della parte che rappresenta; che vuole raggiungere, pur nel rispetto delle regole imposte dalla legge, un risultato, un obiettivo, coincidente con l'appagamento delle aspettative del cliente. Questo rende necessario interrogarsi sulle motivazioni per le quali un Avvocato è spinto a cimentarsi con il ruolo dell'Arbitro.

Si tratta infatti di una scelta che rivoluziona totalmente il modello culturale con il quale l'Avvocato affronta la sua professione.

E' comunque innegabile che nel "SISTEMA GIUSTIZIA", l'Avvocato, che accetta di tutelare l'interesse di una parte, sceglie e propone per il giudizio una valutazione del problema giuridico, cioè "un quadro difensivo", che è strettamente funzionale alla tutela dell'interesse del proprio cliente.

In altri termini, esamina un fatto, una vicenda, un contesto, enucleandone quanto è conforme agli interessi del proprio assistito, e formulando un percorso argomentativo finalizzato ad ottenere il risultato che premia quel determinato interesse nel contesto di una disputa giudiziale.

L'Avvocato quindi si propone sempre e comunque di "vincere"; di far trionfare il proprio punto di vista, la tesi che prospetta, senza porsi il problema "di fare giustizia" cioè di dare "a quel caso specifico", la "**soluzione giusta**", ma avendo come unico obiettivo il raggiungimento di uno scopo: far prevalere l'interesse del proprio cliente.

Quindi la scelta di fare l'ARBITRO, imparziale, equidistante e sereno, impone una rivoluzione a 360° del modo con cui affrontare il problema giuridico.

Si tratta di entrare nel “sistema giustizia” con un approccio mentale totalmente diverso, ponendosi il differente obiettivo della ricerca del “giusto”, del “giuridicamente corretto”; fatto che implica una modifica sostanziale delle modalità di gestione razionale della lite, perché si tratterà di accertare ciò che è “giusto” secondo diritto. e non più di presentare come giusto “ciò che conviene”.

\*\*\*\*\*

Ben diverso, quindi, è il ruolo dell'ARBITRO, sul quale, non mi soffermo essendo a tutti ben note le peculiarità di tale funzione.

Quel che mi interessa –in questa sede- è porre l'accento sulla necessaria modifica della “forma mentale” – direi della “impostazione logica” - con la quale si affronta il fatto, la vicenda oggetto del giudizio.

Si tratta di dare ingresso, nella propria “visione” di giustizia, ad un ventaglio di possibilità che si qualificano in funzione di una soluzione che deve corrispondere ai parametri della “decisione giusta”.

Da qui, **una necessaria evoluzione del modo di concepire il proprio ruolo di giurista**, e la necessità di aprirsi ad un “CONFRONTO DIALETTICO” che si pone come una evoluzione, un superamento del proprio “ego”, a tutela di un interesse più generale e di una funzione fondamentale in un assetto democratico: dare giustizia.

## **IL CONFRONTO DIALETTICO**

Tale confronto, nell'Arbitrato, si svolge in termini costruttivi, e si rivolge in primo luogo ai Colleghi che fanno parte del Collegio giudicante; ma si estende positivamente anche nei confronti delle parti, delle quali occorre approfondire le intime ragioni della richiesta portata in giudizio.

Un confronto dialettico che diventa il presupposto sostanziale per una corretta decisione finale.

Questo passaggio si pone anche come occasione di perfezionamento personale; colma lacune, apre orizzonti nuovi e differenti; rasserena la

coscienza di chi deve comunque dare una decisione. Limita i rischi dell'errore.

Senza alcun dubbio, quindi, completa il bagaglio di conoscenze individuali e produce la crescita del livello qualitativo della prestazione.

Quando ho iniziato la professione forense sentivo spesso affermare che la qualità della giustizia accordata ai cittadini costituiva il risultato di un confronto tra il livello culturale del giudice e quello dell'avvocato; entrambi, nell'oralità del giudizio, esprimevano una interdipendenza per la quale tanto maggiore era la capacità e la preparazione del giudizio dell'uno, tanto più elevata doveva essere la qualità del suo interlocutore, e viceversa. Così, magistratura ed avvocatura si arricchivano reciprocamente.

Un confronto che oggi, nella giustizia ordinaria, è diventato meramente SIMBOLICO, formale e improduttivo.

In nome di una presunta efficienza "economica", complice la "pandemia" e l'invasione tecnologica, oltre che la necessità di attingere alle risorse economiche del PNRR, nel processo civile è venuto a mancare il rapporto diretto e personale, lo scambio e l'approfondimento logico e dialettico. La discussione, e lo stesso svolgimento dell'udienza sono diventati meri "simulacri", strozzati tra protocolli, forma scritta con numero di pagine e di bit contingentati; pluralità di mail e pec, di piattaforme e portali, disfunzioni e ritardi, con complicazioni di ogni tipo, a partire dalla selva di indirizzi mail e pec che si sovrappongono nelle competenze e negli uffici di destinazione, creati da una burocrazia "telematica" che costringe l'utente ad uno slalom tra difficoltà di ogni genere, con l'aberrante risultato che l'errore nell'uso del processo telematico condiziona irreparabilmente, tra inammissibilità varie, improcedibilità e sanzioni di decadenze di ogni tipo, l'esito del giudizio. Si vuole accorciare i tempi della decisione, e "sgravare" il Giudice da faticose incombenze, sacrificando la qualità ed il rilievo della completezza dell'indagine istruttoria, ormai costantemente affidata ad un "onorario", con il brillante risultato di richiedere la sentenza ad un Giudice che ha perso il "contatto" diretto con le parti, non ha ascoltato i testimoni, i consulenti della causa, e che spesso rifugge anche dal confronto diretto con i difensori, arroccato nella lettura di verbalizzazioni che diventano tanto sommarie e sintetiche quanto equivoche nel loro contenuto sostanziale, ed arrivando ad una decisione che si baserà su una conoscenza indiretta di quanto altri hanno scritto. Quale danno possa

derivarne in termini di reale tutela dei diritti è facilmente intuibile. Gli immancabili difetti di una tale costruzione non possono che portare alle necessarie impugnazioni. Così, in un processo che si dipana tra rinvii di anno in anno, il principio di oralità che garantiva il contraddittorio finisce immolato sull'ara della necessità contingente, con buona pace della questione di diritto, relegata ad un ruolo secondario e marginale.

### **3. IL VANTAGGIO DELL'ARBITRATO**

Il "triste" quadro che emerge dalla realtà dell'amministrazione processuale della giustizia ordinaria non può che esaltare i pregi del ricorso all'ARBITRATO; una soluzione snella, veloce, qualificata, e soddisfacente, che produce soluzioni e certezza del diritto in tempi brevi e nel rispetto, concreto e reale, dell'aspettativa di aver una adeguata definizione del problema giuridico.

\*\*\*\*\*

### **4. LA MIA VALUTAZIONE PERSONALE**

I vantaggi connessi all'utilizzo dell'Arbitrato sono attualmente incontestabili, e certamente noti a tutti; persino in termini di risparmio di costi e spese, che nel processo ordinario sono gravati da contributi unificati sempre più elevati.

La riduzione dei tempi e la celerità della procedura, ne sono solo gli aspetti più evidenti.

Personalmente ritengo che l'Arbitrato contenga in sé una ulteriore grande potenzialità: la possibilità che sia svolto un ruolo conciliativo in grado di incidere positivamente sull'aspettativa delle parti; è auspicabile, infatti, che il giudicante –in limine litis- svolga un ruolo concreto ed efficace sotto il profilo della giustizia sostanziale.

È noto a tutti che il compito conciliativo, tanto delicato quanto importante, è stato sempre "snobbato" dal Giudice ordinario, che non ha certo dedicato grandi energie a questo fine. E, preso atto di tale fallimento, non si è certo colto nel segno obbligando le parti ad una preventiva Mediazione delegata a terzi.

Io credo che viceversa l'Arbitro, quale giudice della lite, possa sapientemente introdurre spazi conciliativi o quanto meno transattivi, ove possibile o comunque richiesto dalle parti, nel momento in cui acquisisce una completa conoscenza del caso che deve decidere.

Non si tratta, ovviamente, di "mediare", ma di affrontare in concreto soluzioni che hanno l'insostituibile pregio di essere discusse con il contributo di quel giudice che, in caso contrario, deciderà il giudizio.

L'Arbitro dispone degli strumenti e delle capacità che gli consentono di utilizzare sapientemente questa opportunità.

## **CONCLUDENDO**

L'esperienza positiva a cui posso fare riferimento (considerando la struttura della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano) si può compendiare in un concetto esaustivo che non richiede molti commenti: "EFFICIENZA ED AFFIDABILITÀ".

La puntualità, la precisione, il livello della collaborazione altamente competente che viene assicurata agli Arbitri, in particolare dalla preparazione e l'esperienza professionale del personale che collabora e si occupa dell'organizzazione, sono motivo di assoluta affidabilità ed efficienza, sia per chi, fiducioso, devolve la lite alla Camera Arbitrale, sia per chi, dovendo gestire la lite, sa di poter contare su un supporto organizzativo impeccabile, collaudato, e certo nelle sue linee normative.

Grazie per l'attenzione.